Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 7 luglio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO

Testo approvato il 18 giugno 1948

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

Art. 2.

Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

I Segretari provvisori sono sei, scelti fra i Senatori più giovani.

CAPO II.

Costituzione del Senato.

Art. 3.

Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede alla nomina del Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche, il Senato procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova votazione. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

Art. 4.

Eletto il Presidente, si procede alla nomina di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle elezioni suppletive, quando si debba votare per un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti; in caso diverso si procede al ballottaggio. Quando si debbano coprire due posti, si vota per uno; quando si debbano coprire tre o quattro posti, si vota per due, ed in entrambi i casi sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Lo spoglio delle schede per le altre votazioni di cui all'art. 4 si fa senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per rendere valida tale operazione.

Art. 6.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Art. 7.

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica al Senato:

a) i nomi di dieci Senatori da lui scelti a costituire la Giunta per il Regolamento, che è presieduta dallo stesso Presidente del Senato: ad essa spetta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione al Regolamento, che dev'essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato;

b) i nomi di ventuno Senatori da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni, cui spetta la verificazione delle elezioni e delle nomine a Senatore.

Il Presidente, inoltre, comunica i nomi di tre Senatori da lui scelti a costituire la Commissione per la Biblioteca, cui spetta la vigilanza sulla Biblioteca del Senato.

Art. 8.

Per la nomina di tutte le Commissioni elette dal Senato e composte di oltre due membri, ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti, non computando le frazioni inferiori a metà di un'unità. La stessa procedura si segue nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile. S'intendono nominati i Senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti. A parità di voti, si applica l'ultimo comma dell'art. 4.

Quando si abbiano a nominare soltanto uno o due Commissari, può il Senato deferirne la nomina al Presidente.

Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui al presente articolo è fatto da cinque scrutatori estratti a sorte: la presenza di tre è necessaria per rendere valida tale operazione.

CAPO III

Delle attribuzioni della Presidenza.

Art. 9.

Il Presidente rappresenta il Senato e lo convoca. Dirige la discussione e mantiene l'ordine, facendo osservare il Regolamento; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari, e regola in genere l'attività del Senato e dei suoi organi.

Art. 10.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice Presidenti.

Art. 11.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e ai servizi del Senato e provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Senato, predisponendo il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Art. 12.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; dànno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà del resoconto; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

Art. 13.

L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza, prende nome di Consiglio di Presidenza ed è presieduto dal Presidente del Senato.

Esso delibera, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, che sono trasmessi al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni e ne riferisce all'Assemblea; delibera sulle variazioni degli stanziamenti dei vari capitoli di bilancio ed esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica, in caso di scioglimento del Senato, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 14.

I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche della Presidenza.

CAPO IV.

Della verificazione delle elezioni e nomine.

Art. 15.

I poteri ed il funzionamento della Giunta delle elezioni, costituita a norma dell'art. 7, lettera *b)*, sono stabiliti da apposito Regolamento, proposto dalla Giunta stessa d'intesa con la Giunta per il Regolamento, approvato dal Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO V.

Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni.

Art. 16.

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, o dalla nomina, i Senatori sono tenuti a dichiarare a quale Gruppo parlamentare intendono essere assegnati.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno dieci Senatori.

I Senatori che abbiano chiesto l'assegnazione ad un Gruppo i cui componenti non raggiungano il numero di dieci possono unirsi ad un Gruppo affine per costituire, mercè accordo reciproco, un solo Gruppo, purchè questo raggiunga il numero prescritto.

I Senatori, i quali non appartengano ad alcuno dei Gruppi costituiti come sopra, formano un unico Gruppo misto.

Il Consiglio di Presidenza del Senato è chiamato a decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione ai Gruppi.

Art. 17.

Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, il Presidente del Senato indice le convocazioni dei Senatori appartenenti a ciascun Gruppo e dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

Art. 18.

Ciascun Gruppo procede anzitutto alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza nominando un Presidente, uno o più Vice Presidenti e uno o più Segretari, in relazione al numero dei suoi componenti. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Il Gruppo procede poi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti di cui all'art. 20, in ragione di uno ogni undici iscritti. I Gruppi composti di un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in due Commissioni diverse. I Senatori che non risultino assegnati dopo tale ripartizione sono singolarmente distribuiti nelle varie Commissioni, sempre su designazione dei Gruppi.

I Senatori chiamati a far parte del Governo sono, per la durata della carica, sostituiti dal loro Gruppo,

nella Commissione alla quale erano stati assegnati, con altro Senatore anche se appartenente ad altra Commissione.

Tranne i casi previsti nei due commi precedenti, nessun Senatore può esser assegnato a più di una Commissione permanente.

Ogni Gruppo comunica alla Presidenza del Senato le designazioni fatte.

Ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un componente di una Commissione con altro Senatore appartenente ad altra Commissione, previo avviso motivato al Presidente del Senato.

Art. 19.

Per l'esplicazione delle loro funzioni parlamentari i Gruppi possono aver sede nell'edificio del Senato.

Art. 20.

Al principio di ogni periodo legislativo dopo le elezioni, vengono costituite, attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, le seguenti Commissioni permanenti, con competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno;
2) Giustizia e autorizzazioni a procedere;
3) Affari esteri e colonie;
4) Difesa;
5) Finanze e Tesoro;
6) Istruzione pubblica e belle arti;
7) Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina mercantile;
8) Agricoltura e alimentazione;
9) Industria, commercio interno ed estero, turismo;
10) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;
11) Igiene e sanità.

Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere confermati.

Art. 21.

L'esame dei disegni di legge, particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, deve essere preceduto dal parere di una Giunta di sedici delegati, due per ciascuna delle Commissioni terza, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima e undicesima, designati dal Presidente del Senato, in modo che sia assicurata la partecipazione dei rappresentanti di ciascuna delle Regioni interessate.

Art. 22.

Il Senato può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Art. 23.

Le Commissioni permanenti sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere immediatamente alla nomina di un Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Senato.

Per le domande di congedo si applicano le norme relative alle sedute del Senato.

Art. 24.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. Quando si tratti di casi previsti dal successivo art. 26, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 25.

Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute i Ministri per avere informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro singola competenza. Hanno inoltre facoltà di chiedere ai Ministeri informazioni, notizie e documenti.

I Ministri possono chiedere di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni.

Ogni Senatore può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Art. 26.

Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano ch'esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno ventiquattro ore prima.

Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi tre commi dell'art. 72. Per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque Senatori e per lo scrutinio segreto di sette.

Delle sedute delle Commissioni in sede deliberante si redige un processo verbale secondo le norme dell'art. 40; inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 27.

I disegni di legge e, in generale, ogni affare su cui debba riferirsi al Senato, comprese le petizioni e i decreti registrati con riserva, sono inviati dal Presidente all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

Art. 28.

Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, domanda al Presidente del Senato che esso sia assegnato alla Commissione competente.

Se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commissione, può chiederlo prima di deliberare nel merito.

Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni.

Art. 29.

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che presenta una relazione scritta. Inoltre può nominare una Sottocommissione di non più di sette membri per sostenere la discussione innanzi al Senato

E' sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione.

Ove la maggioranza della Commissione lo chieda, il Presidente del Senato sospende la discussione e convoca la Commissione.

Art. 30.

I bilanci sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente per materia ed alla Commissione Finanze e Tesoro. La Commissione competente riferisce, previo parere scritto della Commissione Finanze e Tesoro, che deve essere comunicato a quella competente entro un mese dall'invio del bilancio.

Art. 31.

Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione Finanze e Tesoro, la quale, entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni dichiarati d'urgenza, dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza che la Commissione Finanze e Tesoro faccia conoscere il suo parere, s'intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro non abbia chiesto una proroga.

Il parere può essere espresso per iscritto o mediante intervento personale del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro, o di un altro membro di essa da lui delegato, in seno alla Commissione competente.

Art. 32.

Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi.

Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 33.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. I processi verbali sono redatti a cura dei Senatori Segretari delle Commissioni.

Le Commissioni possono decidere che, per determinate notizie, documenti o discussioni che interessano lo Stato, i loro componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietato l'intervento dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, previsto dall'ultimo comma dell'art. 25.

CAPO VI.

Delle sedute e della polizia del Senato e delle tribune

Art. 34.

La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno da effettuarsi, di regola, almeno cinque giorni avanti la prima seduta.

La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei Deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 35.

Nel caso previsto dall'art. 77 della Costituzione il Presidente, appena pervenutogli il disegno di conversione in legge del decreto-legge, convoca immediatamente il Senato, anche se sciolto, in modo che possa riunirsi entro cinque giorni e contemporaneamente trasmette il disegno all'esame della Commissione competente perchè riferisca subito al Senato.

Art. 36.

Le sedute del Senato sono pubbliche; tuttavia esso può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Art. 37.

Nell'Aula delle sedute pubbliche vi sono posti riservati ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato; vi sono pure posti riservati per le Commissioni, che riferiscono sugli argomenti in discussione.

Vi sono altresì posti riservati ai Commissari del Governo, quando siano nei modi di legge istituiti e la legge stessa li autorizzi a presentarsi al Senato.

Assistono alle sedute il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente.

Art. 38.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute.

Debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 39.

Il Presidente apre le sedute e le chiude, annunziando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è affisso all'albo.

Art. 40.

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale.

Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

Di ogni seduta pubblica vengono redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 41.

Dopo la lettura del processo verbale il Presidente comunica al Senato i messaggi, le lettere e un riassunto delle petizioni pervenute; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

Art. 42.

Nessun Senatore può mancare alle sedute senza aver richiesto congedo. In principio di ogni seduta, il Presidente comunica le domande di congedo. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione; in caso contrario, il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione.

Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

Art. 43.

Nelle sedute del Senato il numero legale è presunto: tuttavia dieci Senatori possono chiederne la verificazione, prima di ogni deliberazione, salvo che si tratti di votazione a scrutinio segreto.

Per verificare se il Senato è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti senza giustificato motivo vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I Senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, e in quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Art. 44.

Possono parlare in Senato, quando ne abbiano ottenuto facoltà, oltre i Senatori, i Ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari del Governo di cui al secondo comma dell'art. 37.

Art. 45.

Se un Senatore turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il Senatore può dare spiegazioni al Senato.

Art. 46.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Senato l'esclusione del Senatore dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.

L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un Senatore provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da due a otto giorni. Udite le spiegazioni del Senatore, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.

Se il Senatore non osserva la deliberazione, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, può proporre al Senato le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 47.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

Art. 48.

I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai Questori, che dànno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 49.

Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

L'ammissione alle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente e dai Questori.

Art. 50.

Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgombrare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa accertare l'autore del disordine.

Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgombrare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente, munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 51.

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

Capo VII.
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge.

Art. 52.

I disegni di legge sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza; sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile a tutti i Senatori.

Art. 53.

Quando per un disegno di legge sia stata dal proponente o da almeno dieci Senatori richiesta la procedura d'urgenza, il Senato la delibera a maggioranza; in tal caso tutti i termini sono ridotti della metà. Il Senato può anche stabilire a maggioranza di due terzi che l'esame avvenga nello stesso giorno, nel qual caso la Commissione riferisce oralmente.

Per ragioni di urgenza, il Senato può stabilire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il termine entro cui una legge deve essere promulgata, a norma del secondo comma dell'art. 73 della Costituzione.

Art. 54.

I disegni di legge approvati dal Senato sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.

Art. 55.

Un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

Capo VIII.
Delle domande di autorizzazione a procedere.

Art. 56.

Le domande di autorizzazione a procedere, nei casi previsti dall'art. 68 della Costituzione, sono dal Presidente deferite all'esame della seconda Commissione permanente di cui all'art. 20. A questa il Ministro di grazia e giustizia deve trasmettere tutti i documenti che gli siano richiesti.

Il Ministro deve pure comunicare immediatamente al Senato la cessazione di una procedura iniziata, che avvenga per qualsiasi motivo.

La Commissione deve riferire al Senato nel termine di giorni trenta dalla data in cui la domanda le sia pervenuta.

Quando il termine sia trascorso senza che sia stata presentata la relazione, il Presidente dispone che la domanda sia senz'altro iscritta all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

Capo IX.
Della discussione.

Art. 57.

Il Senato non può discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti nel primo comma dell'art. 53 e nell'art. 103.

Art. 58.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento o sulla posizione della questione o per fatto personale. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare il fatto personale; il Presidente decide; se il Senatore insiste, decide il Senato senza discussione per alzata e seduta.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 59.

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi e rivolti all'Assemblea o al Presidente.

Art. 60.

Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni.

Art. 61.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se fossero pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale.

Art. 62.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può interdirgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto; se l'oratore insiste, il Senato decide, senza discussione, per alzata e seduta.

Art. 63.

I Senatori potranno leggere i loro discorsi, ma per non più di un quarto d'ora.

Art. 64.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 65.

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata e seduta.

Art. 66.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci Senatori e la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato non più di due oratori in favore e due contro, sia stata respinta per alzata e seduta.

Art. 67.

Nell'esame dei disegni di legge si ha anzitutto la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi per alzata e seduta.

Art. 68.

Prima che si apra la discussione generale o durante la stessa, possono essere presentati da ciascun Senatore ordini del giorno concernenti il disegno di legge. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati, ma non sulle mozioni.

Art. 69.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente.

Art. 70.

Quando non vi siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Otto Senatori possono però in qualunque momento domandare la chiusura della discussione, e il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore contro e ad uno in favore, la mette ai voti. Il Senato delibera per alzata e seduta.

Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto ad un Senatore per ogni Gruppo parlamentare, ai Ministri, al Senatore proponente e al relatore.

In ogni caso il proponente di un ordine del giorno può svolgerlo per un tempo non eccedente i venti minuti, quando si sia iscritto prima della chiusura.

Art. 71.

Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

Art. 72.

Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione.

Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei Senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel quale caso la discussione ha luogo il giorno seguente.

Occorre la domanda di otto Senatori perchè possano essere discussi emendamenti presentati dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, riservata sempre al Governo e alla Commissione la facoltà di cui al comma precedente.

Gli emendamenti, che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione Finanze e Tesoro perchè esprima il suo parere. Ad essa è riconosciuta, nel caso previsto dal secondo comma, la stessa facoltà spettante al Governo e alla Commissione.

Art. 73.

La votazione si fa sopra ogni articolo ed eventualmente sugli emendamenti proposti; in questo caso precede la votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti dei singoli Senatori prima di quelli della Commissione. Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Art. 74.

Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera.

Art. 75.

Il bilancio e il consuntivo del Senato, deliberati ed esaminati in conformità dell'art. 13, secondo comma, sono di norma discussi in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo domandino.

CAPO X.

Della votazione.

Art. 76.

I disegni di legge, dopo approvati articolo per articolo, si approvano con votazione finale.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, a meno che dieci Senatori chiedano la votazione per divisione, quindici la votazione per appello nominale o venti la votazione a scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse domande, prevale quella per lo scrutinio segreto. La domanda di appello nominale prevale su quella di votazione per divisione.

La domanda anche verbale dev'essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare; ma se i proponenti della domanda per lo scrutinio segreto o per l'appello nominale non sono presenti nell'Aula o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma del presente articolo, la domanda si intende ritirata.

Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.

Art. 77.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Quando il Presidente reputi dubbio il risultato, ordina la votazione per divisione.

Art. 78.

Nella votazione per divisione, il Presidente indica da qual parte debbano porsi rispettivamente i Senatori favorevoli e quelli contrari.

Art. 79.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende poi, nello stesso ordine, fino al nome del Senatore che precede quello sorteggiato.

Esaurito l'appello, si procede a quello degli assenti.

Art. 80.

Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e può ordinare la chiama; i Segretari prendono nota dei votanti; ad ogni Senatore sono date due palline, una bianca ed una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione, i Segretari contano le palline e il Presidente proclama il risultato.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporne la rinnovazione.

Art. 81.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso.

Art. 82.

Quando un disegno di legge è composto di un solo articolo non suscettibile di divisione o per il quale non sia stata chiesta la divisione o non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.

Art. 83.

I Senatori, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi.

In caso di votazione a scrutinio segreto, sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 84.

Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Il risultato della votazione del Senato è proclamato dal Presidente con la formula: « Il Senato approva » o « Il Senato non approva ».

CAPO XI.

Delle sedute comuni delle due Camere.

Art. 85.

Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 86.

Le sedute in comune sono pubbliche; tuttavia il Parlamento a Camere riunite può, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Art. 87.

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei Deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO XII.

Di alcuni procedimenti speciali.

Art. 88.

Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguìto nella prima approvazione.

Il messaggio, comunicato al Senato, è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce al Senato che delibera in merito in Assemblea plenaria, limitando eventualmente la discussione degli articoli a quelli che formino oggetto del messaggio.

Art. 89.

Nel caso dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, l'esame della questione di merito per contrasto di interessi deve essere dal Presidente del Senato deferito alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione. Sulle proposte del Governo e della Commissione il Senato discute e delibera nelle forme ordinarie.

La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo.

Art. 90.

Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, il Presidente comunica subito al Senato la decisione della Corte Costituzionale per le eventuali deliberazioni.

Art. 91.

L'intervallo previsto nel primo comma dell'art. 138 della Costituzione è stabilito in tre mesi e si computa comprendendo i periodi di aggiornamento. Nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa, nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta. Ove nella seconda votazione il disegno di legge sia stato approvato a maggioranza non minore di due terzi dei componenti il Senato, il Presidente, nel trasmettere il testo alla Camera dei Deputati o al Governo, indica tale maggioranza, agli effetti del terzo comma del citato art. 138.

La domanda di almeno un quinto dei membri del Senato che chieda il *referendum* popolare su una legge di revisione costituzionale o su una legge costituzionale, a norma del secondo comma dell'art. 138 citato, viene dal Presidente del Senato trasmessa immediatamente al Presidente del Consiglio.

Capo XIII.
Delle petizioni e dei decreti registrati con riserva.

Art. 92.

Il Presidente del Senato trasmette alle Commissioni permanenti, competenti per materia, le petizioni che invocano provvedimenti legislativi o espongono comuni necessità.

Art. 93.

Le Commissioni permanenti hanno facoltà di accertare, preliminarmente, l'autenticità delle petizioni, salvo che esse siano state presentate al Segretario generale del Senato da un Senatore.

Art. 94.

Le Commissioni riferiscono sulle petizioni ogni mese.

Il Senato, su proposta della Commissione o di un Senatore, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare all'ordine del giorno.

Nel primo caso la petizione viene trasmessa, a cura del Presidente del Senato, al Governo, a meno che non riguardi un disegno di legge già presentato al Parlamento, nel qual caso è esaminata congiuntamente al disegno stesso.

Se uno o più Senatori presentano sulla petizione un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

Se il Senato delibera di passare all'ordine del giorno puro e semplice la petizione è archiviata.

Art. 95.

Le Commissioni competenti, cui siano stati trasmessi i decreti registrati con riserva, riferiscono al Senato entro un mese; le relazioni sono poste all'ordine del giorno; la discussione avviene sulle conclusioni della Commissione.

Capo XIV.
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 96.

Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura al Senato.

Art. 97.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Governo per sapere: se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Senato determinati documenti, o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

Art. 98.

Le interrogazioni sono pubblicate anche nel resoconto sommario della seduta in cui sono state annunziate e sono riportate in appendice all'ordine del giorno, fino al loro svolgimento.

Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della seconda seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

Il Governo ha sempre facoltà di chiedere la iscrizione di una interrogazione all'ordine del giorno, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

Art. 99.

In principio di seduta, il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Il Governo risponde immediatamente, eccetto che dichiari di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indica in qual giorno darà la risposta.

L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

Art. 100.

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 101.

Quando siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le interrogazioni messe all'ordine del giorno e, in ogni caso, trascorsa un'ora dal principio della seduta, il Presidente rinvia le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

Art. 102.

Non possono porsi all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni del medesimo Senatore.

Art. 103.

Sulla richiesta del Senatore che ad una sua interrogazione sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne la discussione immediata o la iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il Governo può sempre chiedere di differire la risposta indicandone il giorno.

Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'art. 100.

Art. 104.

Nel presentare un'interrogazione il Senatore dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro sei giorni, il Governo dà risposta scritta all'interrogante, e la comunica al Presidente. La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico della seduta.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute.

Art. 105.

Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente che ne dà lettura al Senato.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

Le interpellanze sono pubblicate anche nel resoconto sommario della seduta in cui sono state annunziate e sono riportate in appendice all'ordine del giorno, fino alla loro discussione.

Art. 106.

Il Senato, sentito il Governo e gli interpellanti, determina, per alzata e seduta e senza discussione, in quale giorno le interpellanze debbano essere svolte.

Art. 107.

Quando il Senato lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere la propria interpellanza, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

Art. 108.

Dopo le dichiarazioni del Governo, se l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare al Senato una mozione, di cui il Presidente dà lettura.

Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, qualsiasi Senatore può presentare una mozione sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni si tien conto di quella che fu presentata per prima.

Art. 109.

Ogni Senatore può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato. La mozione dev'essere firmata da almeno otto Senatori, tranne il caso dell'articolo precedente.

Art. 110.

Dopo la lettura di una mozione, il Senato, udito il Governo ed il proponente, e non più di due Senatori, stabilisce il giorno in cui dovrà essere discussa.

La mozione, che sia stata già letta al Senato, non può essere ritirata se dieci o più Senatori vi si oppongano.

Art. 111.

Qualora il Senato lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso, se, in considerazione di quanto è stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione subito dopo il proponente.

Art. 112.

Nell'ordine del giorno le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma dell'articolo precedente.

Art. 113.

Le disposizioni del Capo IX si applicano alla discussione delle mozioni.

Art. 114.

La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Anche la mozione di sfiducia dev'essere motivata e votata per appello nominale.

CAPO XV.

Delle inchieste parlamentari.

Art. 115.

Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è formata mediante designazione dei Gruppi parlamentari in ragione di uno ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci.

Se anche la Camera dei Deputati delibera un'inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di formare un'unica Commissione.

I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

Art. 116.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede deve informarne la Presidenza.

CAPO XVI.

Delle deputazioni.

Art. 117.

Le deputazioni sono estratte a sorte. Il Senato determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, ne fa sempre parte.

CAPO XVII.

Degli Uffici amministrativi e dei servizi del Senato.

Art. 118.

Un Segretario generale sovrintende agli Uffici amministrativi ed ai servizi del Senato.

La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli Uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 119.

Fino a che non sia possibile la redazione del resoconto stenografico, di cui all'ultimo comma dell'art. 26, sarà pubblicato il resoconto sommario.

Art. 120.

Il presente Regolamento entra in vigore il 21 giugno 1948 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Senato della Repubblica

BONOMI

(3056)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 830.
Concorsi a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

CAPO I
(*Concorsi a cattedre e a posti di personale non insegnante negli Istituti medi*)

Art. 1.

Gli esami dei concorsi per titoli ed esami riservati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a posti di insegnante negli Istituti e Scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, constano della prova orale (colloquio e lezione) e, qualora dai vigenti programmi siano prescritte prove scritto-grafiche, grafiche e pratiche, anche di tali prove.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai concorsi riservati per esame, di cui all'art. 10 del citato decreto, e ai concorsi riservati per titoli ed esami previsti dall'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 2.

Nei concorsi a cattedre, i punti di cui, in applicazione dei vigenti regolamenti, le Commissioni giudicatrici dispongono per la valutazione delle prove di esame, sono attribuiti, quando si tratti dei concorsi riservati di cui al precedente articolo, alle sole prove dall'articolo medesimo previste.

La ripartizione dei suddetti punti tra la prova orale e le prove scritto-grafiche, grafiche e pratiche, nei concorsi in cui siano prescritte tali prove, è fatta dalle Commissioni giudicatrici nella loro prima adunanza.

Art. 3.

Nei confronti dei candidati che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente art. 1, la votazione della prova scritta superata nel concorso originario si cumula con quella delle prove sostenute nel concorso riservato, al solo fine dell'eventuale applicazione dell'art. 3 del predetto decreto e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141. In tal caso la valutazione delle prove sostenute nel concorso riservato sarà fatta con gli stessi criteri seguiti per la ripartizione dei punti tra le varie prove dalla Commissione giudicatrice del concorso originario.

Ai fini invece dell'inclusione dei predetti candidati nella graduatoria dei vincitori del concorso riservato, le prove sostenute in questo ultimo concorso sono valutate nei modi previsti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Nei concorsi previsti dal prima comma del precedente art. 1, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, purchè raggiungano la votazione complessiva di 60/100, con sei decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Art. 5.

Per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 che siano stati già indetti è consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, anche se abbia avuto già inizio lo svolgimento delle prove di esame.

I documenti di rito sono ritenuti validi come se presentati entro il termine di scadenza stabilito dai relativi bandi per la presentazione delle domande di ammissione. In ogni caso, il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del bando; il titolo di studio e gli altri titoli valutabili, devono essere stati acquistati alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal bando medesimo.

Art. 6.

Ai concorsi per soli titoli ai posti di direttore nelle Scuole di avviamento professionale previsti dall'art. 2, lettera *B* e dall'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, potranno partecipare anche le donne che abbiano conseguito entro il 1933 il titolo di studio prescritto dalla tabella annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, ed abbiano ottenuto entro il 1938 l'abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche congiunte ai predetti posti di direttore.

Art. 7.

Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente articolo potranno presentare la domanda di ammissione regolarmente documentata, ai concorsi previsti nello stesso articolo, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Saranno validi ai fini dei concorsi predetti soltanto i titoli acquisiti anteriormente al 20 ottobre 1947.

Art. 8.

Fino al 30 settembre 1949, le vedove di guerra che, a partire dall'anno scolastico 1939-40, abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e arti-

stica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

L'assunzione è disposta, previo parere della Sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla qualità del servizio prestato e sul tipo di cattedra da assegnare all'aspirante in rapporto all'insegnamento effettivamente impartito e alla richiesta della interessata.

Per la presentazione e la documentazione della domanda e per la decorrenza della nomina si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091.

CAPO II

(*Concorsi a posti di maestro elementare*)

Art. 9.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è modificato, limitatamente a quanto riguarda i posti di maestro elementare, nel senso che l'ammontare dei posti indicati nel primo comma del predetto articolo è conferito attraverso i due seguenti tipi di concorsi riservati per titoli ed esami:

a) concorso speciale per titoli ed esami, al quale sono ammessi i maestri che abbiano prestato per almeno tre anni nell'ultimo decennio, lodevole servizio di provvisori e supplenti, per il conferimento del 25 % dei posti predetti;

b) concorso generale per titoli e per esami, per il conferimento dei posti residui.

La distinzione dei due tipi di concorso, prevista dal precedente comma, si applica anche ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di maestro elementare di cui all'art. 9 del citato decreto, nonchè ai concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 10.

Gli esami dei due tipi di concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare previsti dal primo comma del precedente articolo, constano:

a) di una prova orale di cultura;

b) di una lezione pratica.

Le due prove sono valutate singolarmente; ad ognuna di esse è attribuita una votazione massima di 50 punti.

I due commi che precedono si applicano anche al concorso ordinario per titoli ed esami del tipo speciale per maestri provvisori e supplenti previsto dal combinato disposto dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e dell'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, nonchè ai due tipi di concorsi riservati per titoli ed esami a posti di maestro elementare previsti dal combinato disposto dell'art. 17 del citato decreto e dell'ultimo comma dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11.

Per i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del regio decreto 6 giugno 1942, n. 27, sono ammessi ai concorsi riservati per titoli ed esami di cui al primo comma del precedente art. 9, la votazione della prova scritta superata nel concorso originario si cumula con quella della prova orale sostenuta nel concorso riservato, al solo fine dell'eventuale applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Ai fini, invece, della loro inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso riservato, i predetti candidati possono chiedere di sostenere soltanto la prova orale, ovvero di sostenere la prova orale e la prova della lezione pratica; nel primo caso, la votazione della prova orale si cumula con quella della prova scritta superata nel concorso originario; nel secondo caso, la prova orale e la lezione pratica sono valutate ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e non si tiene conto della votazione riportata nella prova scritta.

Art. 12.

E' consentita la presentazione di domande di ammissione, regolarmente documentate, ai concorsi per titoli ed esami indicati nell'art. 10 entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, anche se abbia già avuto inizio lo svolgimento delle prove orali di esame.

I documenti di rito sono ritenuti validi come se presentati entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, dai singoli bandi dei provveditori agli studi. In ogni caso il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del bando; il titolo di studio e gli altri titoli valutabili devono essere stati acquisiti dal candidato alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando medesimo.

Art. 13.

I candidati, non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi riservati, per titoli e per titoli ed esami, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e dall'art. 4 dello stesso decreto, modificato ai sensi del primo comma del precedente art. 9, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105/175, con non meno di sei decimi nelle prove di esame, saranno assunti in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

L'ordine di merito è determinato dalla votazione complessiva conseguita dai predetti candidati, qualunque sia il tipo di concorso riservato nel quale hanno conseguito la votazione stabilita dal comma precedente.

Art. 14.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai candidati ai concorsi ordinari a posti di maestro elementare di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, limitatamente al concorso per titoli e al concorso speciale per titoli ed esami per maestri provvisori o supplenti.

L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite ha luogo nel limite di un altro quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 15.

Agli effetti delle nomine a maestro provvisorio o supplente, i candidati in attesa di nomina in ruolo ai sensi degli articoli 13 e 14 hanno diritto di precedenza

su ogni altro aspirante, ad eccezione dei candidati di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

I candidati di cui all'art. 13 hanno inoltre diritto di precedenza su quelli di cui all'art. 14.

Art. 16.

L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato limitatamente a quanto riguarda i concorsi a posti di maestro elementare.

Art. 17.

Qualora in una provincia restino disponibili posti di maestro elementare perchè non coperti con i concorsi riservati di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, prima di far luogo alla applicazione del secondo comma dell'art. 11 del citato decreto, i posti anzidetti sono offerti ai candidati dei tre tipi di concorsi riservati indetti nelle altre provincie, che, non essendo inclusi nelle graduatorie dei vincitori, abbiano raggiunto la votazione complessiva di 105/175 e non meno di sei decimi nelle prove di esame.

Il numero dei posti disponibili a norma del comma precedente è reso noto con avviso pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi ed è fissato un termine di almeno venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso affinchè i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite per aspirare all'assunzione possano presentare domanda corredata da un certificato rilasciato dal competente provveditore agli studi attestante la votazione complessiva ed analitica conseguita nel concorso.

I posti disponibili sono conferiti nell'ordine determinato dalla votazione complessiva, qualunque sia il tipo di concorso riservato nel quale è stata conseguita.

Se, dopo le anzidette operazioni, rimanessero ancora posti disponibili, questi saranno portati in aumento ai posti stabiliti per i concorsi ordinari indetti nella provincia ai sensi del secondo comma dell'art. 11 citato.

Art. 18.

Agli effetti del conferimento del numero dei posti stabiliti per singoli tipi dei concorsi a posti di maestro elementare di cui agli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non sono computati i vincitori che siano già maestri di ruolo nella stessa o in altra provincia, per i quali il risultato del concorso ha il solo effetto dell'assegnazione di una nuova sede di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 831.

Erezione in comune autonomo della frazione Marina di Gioiosa Ionica, del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La frazione Marina di Gioiosa Ionica del comune di Gioiosa Ionica è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica, annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Ionica, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Gioiosa Ionica, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Gioiosa Ionica.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 832.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1948 le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale, su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424, 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza dei maggiori oneri di gestione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 833.

Istituzione in Gorizia di una Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani della Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' istituita in Gorizia una Commissione di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche spettanti, ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, ai cittadini italiani che, durante la lotta di liberazione, parteciparono all'attività svolta dal Corpo Volontari della Libertà nel territorio della Venezia Giulia.

La Commissione, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composta di un presidente e di sei membri, dei quali due ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano combattente e designati dal Ministero della difesa, e quattro rappresentanti dei partigiani designati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Art. 2.

Nulla è innovato, per il riconoscimento delle qualifiche ai cittadini indicati nel precedente articolo, alle disposizioni del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Le domande pervenute alla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani avente sede in Padova saranno trasmesse, d'ufficio, con la relativa documentazione e le eventuali risultanze istruttorie, alla Commissione istituita in Gorizia.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione di cui all'art. 1 spetta il trattamento stabilito in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1493.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 834.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana dei ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso all'Unione italiana dei ciechi un contributo straordinario a carico dello Stato di L. 100.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 835.

Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, è aumentato di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-1948 e di L. 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949.

In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, sono aumentati delle somme di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949, di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1949-50 al 1977-1978 e di lire 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1978-1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 836.

Aumento del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è elevato da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-1948.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1947-1948 è concesso, a favore della predetta Casa militare, un contributo straordinario di L. 1.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La maggior spesa derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 verrà fronteggiata con equivalenti riduzioni compensative su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'indicato Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1947-1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 837.

Validità delle proposte di licenziamento formulate dalle Commissioni locali costituite presso uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, anche le proposte formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, dalle Commissioni locali costituite presso gli uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, purchè tali Commissioni siano state composte nei modi previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 6 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 838.

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 50 % per le aziende con redditi non superiori a L. 100.000 e del 40 % per le aziende con redditi superiori a L. 100.000 e fino a L. 250.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 839.

Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, riguardante il trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana trattenuto nel territorio metropolitano a causa dello stato di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940.

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, è quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale è destinato o comandato in servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, sono estese al personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

In caso di mancata assegnazione ad altre Amministrazioni o di rifiuto di assumere servizio, detto personale straordinario è licenziato dal giorno di scadenza del congedo coloniale.

Qualora il comando di detto personale presso altre Amministrazioni, per causa di forza maggiore, decorra da data posteriore alla scadenza del congedo coloniale di cui esso può fruire nel territorio metropolitano, nessuno assegno è dovuto al personale medesimo per il periodo intercorrente fra la scadenza del congedo e la data del comando stesso.

Art. 4.

Sono convalidati i comandi disposti in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e relativi al personale rimpatriato solo successivamente alla data dell'11 giugno 1940.

Sono altresì convalidati i comandi di personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, disposti successivamente al 15 aprile 1947.

Art. 5.

I provvedimenti per l'applicazione del presente decreto sono emanati di concerto fra i Ministri interessati e quello per il tesoro.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1948.

Nomina di membri tecnici aggiunti della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante norme in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, relativo ai brevetti per marchi d'impresa;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 59, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 2, foglio n. 239, con il quale si è provveduto alla nomina di membri tecnici aggregati alla Commissione stessa;

Considerata la necessità di aggregare a detta Commissione tre tecnici aggiunti, ogni qualvolta deve esprimere il proprio parere in materia di concessione di licenze legali d'uso su brevetti d'invenzione, di modelli e di marchi, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1941, n. 396;

Viste le designazioni del Presidente della Commissione dei ricorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1948, in qualità di tecnici aggiunti, in rappresentanza rispet-

tivamente delle categorie interessate degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori:

a) Cianetti dott. Gino;
b) Lojoli avv. Dante;
c) Tabellini avv. Maria.

Art. 2.

Ai membri tecnici aggiunti alla Commissione dei ricorsi, non appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, è assegnato un gettone di presenza di L. 250 per ciascun giorno di adunanza, come stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 372.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza di cui all'articolo precedente graveranno sul cap. 8 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1947-1948 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 316

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica della provincia di Milano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Milano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Milano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 142.

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Bologna;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, chimica e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Bologna permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile e dell'abbigliamento dell'intera provincia di Bologna, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947 è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 115

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Macerata;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Macerata sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 12 dicembre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Macerata, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbliga-

toria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 111.

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria zolfifera ed edile dell'intera provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria zolfifera ed edile dell'intera provincia di Caltanissetta;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria zolfifera ed edile dell'intera provincia di Caltanissetta permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria zolfifera ed edile dell'intera provincia di Caltanissetta, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 16 novembre 1946, è prorogata fino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 113.

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 18 novembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Brindisi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Brindisi sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947 e 18 no-

vembre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Brindisi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 118.

(2891)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Cinquefronti, Condofuri e Pazzano (Reggio Calabria).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947, 18 novembre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Reggio Calabria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Cinquefronti, Condofuri e Pazzano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947, 18 novembre 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Cinquefronti, Condofuri e Pazzano (Reggio Calabria), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 116.

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 11 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, via della Croce n. 21, nella considerazione che il titolare della medesima fosse cittadino tedesco, ed è stato nominato sequestratario l'avv. Gaspero Berti;

Rilevato dalla documentazione prodotta, che il signor Giessauf Hans è in possesso della cittadinanza austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 29 luglio medesimo, deve disporsi la revoca del sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 11 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, e nominato sequestratario l'avv. Gaspero Berti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3093)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 18 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Novara, di un mutuo suppletivo di L. 5.733.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3120)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo suppletivo di L. 7.012.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3121)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1948, registro n. 16 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Merano (Bolzano), di un mutuo di L. 25.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3.50 % (1906), n. 357666, di annue L. 70, intestato a Rosatta Emilio di Luigi, dom. a Sondrio ed ipotecato per cauzione notarile del titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1968)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 giugno 1948 - N. 117

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,70
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto in data 30 giugno 1948, l'on. Gaspare Pignatelli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(3098)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena;

Vista la nota della Prefettura di Modena 13 maggio 1948, n. 36781, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Edgardo Barbanti Silva col prof. dott. Luigi Rio, quale componente della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Edgardo Barbanti Silva, libero docente in clinica ostetrica, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena il prof. dott. Luigi Rio, libero docente in clinica ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(3149)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Il concorso per la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, compreso tra quelli indetti con il decreto Ministeriale 28 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1948, n. 149, deve intendersi bandito per l'Università di Parma e non per l'Università di Genova, come è indicato nel bando stesso per materiale errore di scritturazione.

(3150)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Messina;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo prof. Pasquale Voci, che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il prof. Andrea Arena, dell'Università degli studi di Messina, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Pasquale Voci, dimissionario.

Roma, addì 12 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Registro Giustizia n. 12, *foglio n.* 19. — OLIVA

(3126)

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui il dott. Nisii Cleto, presidente del Tribunale di L'Aquila, presidente supplente della Commissione suddetta, è stato nominato presidente effettivo, in sostituzione del dott. Aloisi Emilio, dimissionario ed il dottor Papalini Vincenzo, primo pretore presso la Pretura di L'Aquila è stato nominato presidente supplente in sostituzione del dott. Nisii;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla sostituzione del dott. Papalini Vincenzo per sopravvenuto suo impedimento ad esercitare l'incarico di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Berlingieri Emilio, consigliere della Corte d'appello di L'Aquila, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del dott. Papalini Vincenzo.

Roma, addì 12 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Registro Giustizia n. 11, *foglio n.* 340. — OLIVA

(3127).

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.